

a debito per prob. joti.  
17.11.09 w 1161/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI ROMA  
375 Sentenza  
n. 133 Cronologia  
-359 rep.

2012

nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Massimo Crescenzi Presidente
- dott.ssa Donatella Galterio Giudice
- dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, con l'intervento in causa ex lege del P.M., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 32579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2011 e vertente

**T R A**

[redacted] nata in [redacted] IL [redacted]  
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Conca d'Oro, n. 16, presso lo studio dell'avv. G.B. Marsala, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti C. Moretti ed E. Bertucci, per procura in calce all'atto di citazione

*Attrice*

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO,**

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

*Convenuto*

**E**

**PUBBLICO MINISTERO**

*Delega*

**OGGETTO:** riconoscimento status di apolide.

**CONCLUSIONI:** per l'attore come da udienza del 18.10.2011 ed atto introduttivo, per il PM visto del 18.6.2009.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente e tempestivamente notificata [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno affinché venga riconosciuto il suo status di apolide ai sensi della legge n. 306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28.9.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata in Azerbaijan [REDACTED] il [REDACTED] di avere contratto matrimonio nel 1985 con cittadino russo, di essersi quindi trasferita a Mosca, di avere acquisito, per effetto del matrimonio, la cittadinanza dell'ex Unione Sovietica, di avere ottenuto il divorzio, di essere giunta in Italia in data [REDACTED] 1988 con regolare visto di ingresso e valido passaporto dell'allora Unione Sovietica (poi denunciato smarrito) e di avere regolarizzato la propria permanenza sul territorio nazionale usufruendo della sanatoria di cui alla legge n. 40/90.

Ha altresì dedotto di non essere più stata considerata cittadina sovietica a seguito della trasformazione dell'ex Unione Sovietica in Repubblica Sociale Sovietica avvenuta nel 1991, né cittadina azera, con la raggiunta indipendenza dell'Azerbaijan, avendo perso e non riacquisito, secondo entrambe le leggi, le dette cittadinanze, di avere comunque sempre continuato a soggiornare regolarmente in Italia per motivi di lavoro sino al 2003 e di avere richiesto senza successo il riconoscimento dello status di apolide all'amministrazione convenuta, in ragione del difetto della documentazione richiesta.

L'amministrazione convenuta si è costituita evidenziando il difetto di documentazione per l'accoglimento della domanda in sede amministrativa (atto di nascita, documentazione relativa alla residenza in Italia ed ogni altro documento idoneo) e chiedendo conseguentemente il rigetto dell'avversa domanda.

Acquisita la documentazione prodotta dall'attrice, disposta cura per la traduzione della legislazione russa ed azera rilevante nella fattispecie, svolta l'istruttoria testimoniale, la causa è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, con concessione di termine di giorni venti per conclusionali e termine di legge per repliche.

Affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale l'attore chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n. 907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il collegio osserva – conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 28873/2008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...") e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide, peraltro, nella specie, ritualmente effettuato, sia pur con esito negativo per carenza documentale, dall'odierna attrice.

*Dele*

Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con riconoscimento in favore dell'attrice dello status di apolide.

E' apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineato dall'art. 10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso in esame, risulta dall'istruttoria svolta che l'attrice non è più cittadina azera, né cittadina russa, né può riacquisire le cittadinanze degli stati costituitisi a seguito della trasformazione di quelli precedentemente esistenti (se non risiedendo stabilmente nella Repubblica dell'Azerbaijan per cinque anni ovvero nel territorio della Federazione Russa per tre anni).

In particolare, l'attrice, cittadina azera essendo nata a [redacted] (Azerbaijan), ha perso la cittadinanza azera (non tanto per effetto del matrimonio con cittadino russo, atteso che non è agli atti documentazione relativa alla precedente legge azera sulla cittadinanza dalla quale risulterebbe la perdita della cittadinanza di origine a seguito del matrimonio con cittadino straniero, quanto piuttosto) in ragione del fatto che lo stato del quale era cittadina è stato trasformato nel 1991 da RSS Azera in Repubblica di Azerbaijan indipendente, con una propria legge sulla cittadinanza del 1998, secondo la quale le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero (cui deve essere equiparata la condizione dell'odierna attrice, cittadina di stato non più esistente) sono esposte nell'art. 14.

Premesso infatti che in base agli artt. 5 e 11 della citata legge l'attrice non è automaticamente cittadina della detta nuova repubblica (essendo per ciò richiesta la nascita nella Repubblica ovvero la residenza presso la stessa fino al 1.1.1992 ovvero il possesso della cittadinanza della Repubblica al momento di entrata in vigore della legge stessa), l'art. 14 prevede che gli stranieri (ai quali deve essere equiparata l'attrice, la quale non ha risieduto nel territorio della Repubblica dal matrimonio nel 1985 per essersi trasferita a Mosca) che abbiano vissuto per cinque anni nella Repubblica e dimostrino di conoscerne la lingua possano essere ammessi alla cittadinanza.

L'odierna istante non ha pertanto acquistato la cittadinanza della (nuova) Repubblica di Azerbaijan, non avendovi più vissuto sin dal 1985, né potrebbe farlo se non vivendo in tale stato per un quinquennio.

Quanto alla cittadinanza russa, acquisita a seguito del matrimonio del 1985 e risultante da passaporto russo (del quale poi è stata denunciato lo smarrimento nel 1994, come da allegata documentazione), la stessa non poteva che essere riferita alla cittadinanza dell'ex URSS e risulta conseguentemente venuta meno, analogamente a quanto avvenuto per la cittadinanza azera, per effetto della nota trasformazione dell'URSS in Federazione Russa, senza che l'istante risiedesse più all'epoca su tale territorio (risulta

*Dele*

infatti dalla documentazione agli atti che la [redacted] ha fatto ingresso in Italia in data [redacted] 1988, risultando peraltro residente a Roma dal [redacted] 1990, come da allegata documentazione anagrafica).

La nuova legge federale del 2002 sulla cittadinanza della Federazione Russa prevede infatti le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero (al quale deve essere equiparato l'odierna attrice, la quale pur avendo mantenuto a seguito del divorzio la cittadinanza dell'URSS, non può essere considerata cittadina della Federazione Russa) sono espone nell'art. 15.

Premesso che in base all'art. 5 della citata legge l'attrice non è automaticamente cittadina della nuova Federazione Russa (essendo per ciò richiesta la nascita nella detta Federazione ovvero il possesso della cittadinanza della Federazione al momento di entrata in vigore della legge stessa), l'art. 15 prevede che gli stranieri che erano in possesso di precedente cittadinanza russa che abbiano vissuto ininterrottamente per tre anni nel territorio della Federazione possano acquistare la cittadinanza della Federazione, facendo ricorso alla procedura semplificata di cui al precedente art. 13, primo comma.

L'odierna istante non ha pertanto acquistato la cittadinanza della (nuova) Federazione Russa, non avendovi più vissuto sin dal 1988 (epoca del suo arrivo in Italia a seguito del divorzio dal marito moscovita), né potrebbe farlo se non vivendovi ininterrottamente per un triennio.

Alla luce delle considerazioni espone, quindi, l'attrice ha perduto la cittadinanza azera e russa, senza averle automaticamente riacquistate per effetto della residenza sul territorio di detti stati al momento della loro trasformazione e dell'entrata in vigore delle rispettive leggi sulla cittadinanza e potendole riacquistare, come ex cittadina dello stato trasformato, non a sua semplice richiesta, ma unicamente risiedendo legalmente ed ininterrottamente sul territorio della Repubblica di Azerbaijan per cinque anni e su quello della Federazione Russa per tre anni.

Del resto, né il Consolato della Federazione Russa, né quello della Repubblica di Azerbaijan hanno risposto alle documentate richieste di cui in atti e risalenti al 2008, aventi ad oggetto, in particolare, la domanda di conoscere se la [redacted] fosse loro cittadina, con richiesta di atto di nascita, atto di matrimonio e di divorzio.

Sussistono in conclusione tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, con riconoscimento all'attrice dello status di apolide, per non essere questa riconosciuta da alcuno stato (stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadina alla stregua della sua legislazione.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolare natura della controversia, nonché in considerazione del difetto di documentazione idonea a definire con esito positivo il procedimento amministrativo ed essendosi conseguentemente resa necessaria la complessa istruttoria oggetto del presente giudizio.

Le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico dell'erario, in ragione dell'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio.

*Dele*

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) riconosce a [REDACTED], nata a [REDACTED] (Azerbaijan) il [REDACTED], lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
- 3) liquida le spese di CTU come da separato provvedimento, da porsi definitivamente a carico dello stato.

Roma, 23.12.2011.

Il Giudice estensore

dott.ssa D. Colla

*[Handwritten signature of D. Colla]*

IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Cecilia Tancredi  
*[Handwritten signature of Cecilia Tancredi]*

Il Presidente

dott. M. Crescenzi

*[Handwritten signature of M. Crescenzi]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 10 GEN. 2012



IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Cecilia Tancredi  
*[Handwritten signature of Cecilia Tancredi]*

10 GEN. 2012